

PROTOCOLLO PER LE UDIENZE CIVILI DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO

Comunicazioni

TRIBUNALE DI BOLOGNA 03700801201		
N. 1968		
17 MAG. 2011		
UOR	CC	RUO
Funzione	Mansione	Attività
Fascicolo	Materia	Sezione

Art. 1

Il difensore avrà cura di indicare nell'atto introduttivo o nella memoria di costituzione il numero di telefono, nonché il numero di telefax e l'indirizzo di posta elettronica presso i quali potranno essere effettuate le comunicazioni nel corso del procedimento.

Il difensore avrà cura, altresì, di aggiornare i propri timbri in caso di modificazioni in corso di causa dell'indirizzo dello studio, del numero di telefono, di telefax e dell'indirizzo di posta elettronica, segnalando tempestivamente alla cancelleria tali variazioni.

Nei casi di comunicazioni effettuate tramite telefax o posta elettronica i difensori provvederanno a confermare al mittente, con gli stessi mezzi, nel tempo più breve possibile, la ricezione della comunicazione dell'atto.

Art. 2

Premesso che dal 9 dicembre 2010 è stato attribuito valore legale alle notifiche civili telematiche ai sensi dell'art. 51 della legge n. 133/08 e successive modificazioni, si raccomanda alla Cancelleria di utilizzare ove necessario come mezzo di comunicazione agli avvocati il fax.

Si raccomanda inoltre alla Cancelleria:

- di curare che il frontespizio dei fascicoli, nonché le indicazioni a computer concernenti il nome dell'avvocato, l'indirizzo ed i suoi recapiti telefonici e fax, siano completi e costantemente aggiornati;
- di comunicare il provvedimento integrale, e non solo il dispositivo, specialmente in quei procedimenti nei quali dalla comunicazione decorra il termine per l'impugnazione.
- di mettere a disposizione degli avvocati, per quanto possibile in base alla situazione dell'organico assegnato alla Sezione, i fascicoli entro il giorno successivo a quello della richiesta ove l'esame di esso o l'estrazione di copie sia urgente.

Costituzione – fascicolo di parte – atti e documenti

Art. 3

Si raccomanda agli avvocati:

- a) di comunicare ove richiesto alla controparte la propria costituzione in giudizio e di far pervenire copia della memoria difensiva, unitamente a copia dei documenti prodotti, presso lo studio del legale di controparte che ne faccia richiesta; i difensori renderanno inoltre

disponibile al difensore di controparte, anche nel corso del giudizio, ogni altro provvedimento o documento depositato o prodotto. Analogamente, il ricorrente renderà disponibili i documenti prodotti al legale della controparte che ne faccia richiesta.

b) di predisporre i fascicoli di parte in aderenza a quanto previsto dall'art. 74 disp. att. c.p.c. e di produrre i documenti numerandoli e descrivendoli singolarmente con unica numerazione progressiva, indicandoli in calce all'atto cui vengono allegati e aggiornando di volta in volta l'indice originario (a tale proposito appare auspicabile l'adozione di criteri/meccanismi per consentire l'individuazione di ogni singolo documento quali, ad esempio, supporti per la segnalazione a margine sporgenti);

c) parimenti, in caso di documenti allegati alle memorie, si raccomanda agli avvocati di curare l'inserimento all'interno del fascicolo, provvedendo all'aggiornamento dell'indice;

d) di rispettare numerazione progressiva e indicazione specifica dei documenti anche in caso di produzione a verbale;

e) di rilegare i fascicoli di parte in modo da consentire una facile estrazione dei documenti;

f) di depositare per le controparti una copia dei documenti prodotti su qualsiasi supporto diverso dal cartaceo (floppy, CD rom e documenti fuori formato, etc.);

g) di ritirare i fascicoli di parte dopo la definizione della causa.

i) di inviare via e-mail o, in mancanza, via fax, al giudice e alle controparti copia degli atti che saranno depositati in corso di causa nei termini assegnati; a sua volta il giudice, qualora il verbale venisse dattiloscritto, si rende disponibile ove possibile all'inoltro via posta elettronica ai procuratori delle parti;

l) di prestare particolare attenzione, nella compilazione della nota di iscrizione a ruolo della causa alla individuazione dell'oggetto principale della controversia nell'ambito delle codifiche previste, evitando il ricorso alle categorie generiche residuali.

Orario delle udienze

Art. 4

Si raccomanda che:

- nella determinazione dell'orario dell'udienza di rinvio il giudice tenga conto della sua prevedibile durata, anche sulla base delle indicazioni degli avvocati;
- venga concordata tra le parti e il giudice la fissazione di eventuali udienze successive alle ore 13 e 30.

Regole in caso di assenza, sostituzione o impedimento

Art. 5 (Segnalazioni di cortesia da parte degli avvocati)

Si raccomanda che:

- gli avvocati, in caso di impossibilità a presenziare in udienza, assicurino la sostituzione con un collega a conoscenza della causa;
- gli avvocati, ove a conoscenza di circostanze ostative al prefissato svolgimento dell'udienza (ad es. perdita di capacità delle parti), comunichino tali impedimenti al giudice e alle controparti con congruo preavviso.

Gli avvocati segnalino tempestivamente al Giudice (nonché al c.t.u. eventualmente già designato):

- gli accordi transattivi intervenuti tra le parti;
- qualsiasi altro motivo ostativo ad una effettiva trattazione della causa.

Art. 6 (Segnalazioni di cortesia da parte del giudice in caso di suo impedimento a tenere udienza)

Si raccomanda che:

- il giudice, in caso di improvvisa impreveduta impossibilità a tenere l'udienza già fissata, assicuri la tempestiva comunicazione da parte della cancelleria, al più tardi il giorno precedente l'udienza fissata (con particolare riguardo ai casi di udienze istruttorie con audizione di testi o giuramento CTU);
- quando si renda necessario il rinvio dell'udienza, per impedimento del giudice e anche del suo sostituto, sia dato tempestivo avviso dalla cancelleria ai difensori, anche a mezzo telefono, comunicazione per fax o per posta elettronica.

Puntualità nella presenza in udienza

Art. 7

Si raccomanda che:

- sia il giudice che i difensori pongano la massima cura nel rispetto dell'orario fissato per l'inizio dell'udienza e per la trattazione di ciascun procedimento. salvi, naturalmente, gli eventuali slittamenti determinati dall'imprevedibile protrarsi della trattazione dei procedimenti precedenti.

In caso di ritardo del legale di controparte, avvisare telefonicamente il suo studio .

Ammissione delle prove

Art. 8

Nell'ammettere le prove il giudice, compatibilmente con le esigenze dell'Ufficio, avrà cura di fissare l'udienza di ammissione prove in orario e con margini di tempo tali da consentire adeguata trattazione/discussione.

Assunzione delle prove orali

Art. 9

In ordine all'assunzione della prova orale:

- i procuratori delle parti eviteranno di intervenire durante l'escussione interrompendo il teste o la verbalizzazione della risposta, ma proporranno le domande a chiarimenti o segnaleranno le eventuali incongruenze nella deposizione o in ordine alla verbalizzazione dopo che questa sia stata effettuata sul singolo capitolo; i difensori dovranno chiedere al giudice che il teste risponda su di una determinata domanda o precisazione, senza interpellare direttamente il testimone.
- il giudice interrogherà il teste su tutte le circostanze indicate nei capitoli di prova ammessi e, ai sensi dell'art 421 2° comma c.p.c., porrà al teste, anche su istanza dei difensori, quelle ulteriori domande che riterrà utili ai fini dell'accertamento della verità materiale.

C.T.U.

Art. 10

Ove richieda l'ammissione di consulenza tecnica d'ufficio, il difensore formulerà una proposta di quesito.

Il consulente tecnico d'ufficio dovrà depositare la relazione finale, con i relativi allegati, unitamente ad una copia integrale per ciascuna parte costituita; in alternativa, fermo restando l'obbligo di deposito dell'originale della relazione, potrà trasmettere per e-mail la copia della relazione con i relativi allegati ai difensori allegando all'originale della relazione la stampa delle e-mail.

Nella liquidazione del compenso al consulente tecnico d'ufficio, il giudice terrà conto del d. m. 30 maggio 2002 e, a norma dell'art. 52 (L), secondo, secondo comma, del d.p.r. n. 115 del 30 maggio 2002 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - testo A), degli eventuali ritardi nel deposito della relazione, fatto salvo il caso delle eventuali proroghe del termine inizialmente fissato che siano state richieste prima della scadenza di detto termine, sulla base di giustificati motivi, e che siano state in precedenza concesse.

Art. 11

Compatibilmente con la natura fiduciaria dell'incarico, nella scelta del consulente tecnico d'ufficio, il giudice terrà conto della doverosa rotazione degli incarichi e di eventuali indicazioni congiunte delle parti.

Art. 12

Nel conferire l'incarico il giudice curerà il doveroso rispetto della normativa contenuta nei novellati articoli 195 e ss cod. proc. civ., con riguardo anche alla previsione contenuta nell'art. 198 cod. proc. civ., avendo cura di precisare in caso di acquisizione di nuova documentazione da parte del ctu nel corso della sua indagine, soprattutto di quella medica nelle cause previdenziali, che tali nuovi documenti devono essere allegati alla consulenza tecnica successivamente depositata.

Art. 13

I procuratori delle parti avranno cura di:

- anticipare al c.t.u. l'avvenuta nomina, ferma restando la comunicazione ufficiale da parte della Cancelleria; il giudice, qualora il difensore abbia manifestato la disponibilità a provvedervi, potrà incaricare la parte di comunicare i provvedimenti di nomina del consulente tecnico d'ufficio via telefax o con raccomandata con avviso di ricevimento.
- comunicare al c.t.u. ed alle controparti la nomina del c.t.p. fatta successivamente all'udienza nel termine all'uopo assegnato dal giudice.

Art. 14

Il c.t.u. avrà cura di:

- preavvisare il giudice e le parti in caso di suo impedimento a comparire all'udienza fissata per il giuramento, segnalando altresì eventuali cause di incompatibilità;
- concordare per quanto possibile la data delle operazioni peritali con le parti e i consulenti di queste;
- depositare tante copie cartacee della relazione e degli allegati quante sono le parti costituite;
- depositare la nota spese all'atto del deposito della relazione peritale, avendo cura di specificare il valore di causa, le vacanze, le norme della tariffa utilizzate del d. m. 30 maggio 2002 per la redazione della parcella e le eventuali ragioni di complessità dell'incarico.

Provvedimenti costituenti titolo esecutivo per il pagamento di somme di denaro e liquidazione delle spese

Art. 15

Il giudice avrà cura di specificare chiaramente le spese di lite liquidate, distinguendo le singole voci

Art. 16

Il Presidente della Sezione sensibilizzerà i giudici ad una uniformità nella liquidazione delle spese delle cause omogenee per oggetto e per valore.

Audizione degli informatori

Art. 17

Nei procedimenti cautelari, salvo diverso espresso avviso, la prima udienza sarà dedicata alla sola trattazione tra le parti costituite, senza l'audizione di informatori.

Costituzione in giudizio nella fase cautelare

Art. 18

Il giudice, al fine di una più sollecita trattazione della causa, avrà cura di assegnare alla parte resistente un adeguato termine ordinario per la costituzione in giudizio prima dell'udienza e potrà autorizzare mezzi più celeri di notificazione del ricorso, quali, ad esempio, corriere postale, o postacelere, o posta "raccomandata 1".

Cortesie tra difensori nella fase cautelare

Art. 19

Data l'urgenza e la peculiarità di questi giudizi ed i ristretti termini per l'esercizio del diritto della difesa, è auspicabile che il difensore comunichi quanto prima ai colleghi l'avvenuta costituzione in giudizio, inviando, se possibile, copia del relativo atto di costituzione.

In caso di costituzione in un procedimento cautelare o speciale o che comunque non richieda a pena di decadenza la costituzione almeno dieci giorni prima, consegnare copia della memoria difensiva al giudice e alla controparte, ove possibile, il giorno prima di quello fissato per la prima udienza o, comunque, almeno un'ora prima dell'orario di udienza, al fine di consentirne la lettura ed evitare rinvii.

Comunicazioni ai difensori nella fase cautelare

Art. 20

Salvi gli obblighi di verifica a carico dei difensori, la cancelleria, compatibilmente con le incombenze ed il carico di lavoro dell'ufficio, avrà cura di comunicare ai difensori, anche telefonicamente, l'avvenuta emissione del decreto di fissazione dell'udienza cautelare, qualora i tempi per la notifica siano particolarmente ridotti.

Udienze previdenziali

Art. 21

Si raccomanda ai giudici che:

- vengano stabiliti dei giorni dedicati in via esclusiva alle udienze previdenziali; in ogni caso, qualora ciò non fosse possibile per il carico di lavoro, che nelle giornate dedicate alle udienze previdenziali, atteso il consueto prolungarsi di queste, le udienze con comparizione delle parti o istruttorie possano avere la precedenza ovvero possano essere fissate con congruo spazio temporale che le divida dalle "previdenziali".

Pari opportunità

Art. 22 (Disposizioni a tutela della gravidanza e della maternità e in materia di pari opportunità).

Il giudice, nel fissare le udienze, terrà adeguatamente conto di prevedibili impedimenti connessi allo stato di gravidanza delle avvocatesse e di segnalate gravi necessità dei figli, soprattutto se riferite a i primi mesi di vita dei medesimi.

Il giudice e gli avvocati, compatibilmente con le esigenze dei rispettivi ruoli, al fine di agevolare l'attività professionale delle avvocatesse e delle praticanti in stato di gravidanza o nel periodo di puerperio, concederanno alle stesse la precedenza nella trattazione delle udienze.

Le cancellerie e gli avvocati, per quanto possibile, nello svolgimento degli adempimenti di cancelleria daranno la precedenza all'avvocatessa o alla praticante in stato di gravidanza o che adduca ragioni di urgenza legate all'assolvimento degli obblighi di cura della prole nei primi mesi di vita.

Le disposizioni che precedono troveranno applicazione anche a favore degli avvocati che, per disabilità o condizioni di salute particolari, abbiano necessità di uguale attenzione.

Trattazione del processo

Art. 23 (Presenza personale delle parti alla prima udienza).

I difensori si impegnano, per quanto possibile, a far comparire, nelle cause di lavoro, personalmente le parti alla prima udienza di cui all'art. 420 cod. proc. civ. al fine dell'espletamento del libero interrogatorio nel contraddittorio sui fatti di causa e del tentativo di conciliazione, e a sensibilizzare i propri assistiti sulla funzione nevralgica rivestita da tali incumbenti nell'ambito del processo del lavoro. I difensori si impegnano, altresì, nel caso di impedimento dei propri assistiti, ad avvertire tempestivamente il giudice e la controparte, in modo che, in difetto di tale avvertimento, la mancata comparizione non giustificata possa costituire oggetto di valutazione ai sensi dell'articolo 116, comma 2, cod. proc. civ.

Art. 24 (Proposta conciliativa del giudice)

Il giudice, qualora formuli una proposta di conciliazione, provvede alla relativa verbalizzazione ed, altresì, a verbalizzare le posizioni che le parti assumono in ordine alla detta proposta.

Art. 25 (Sentenze contestuali)

Il giudice, qualora non sia possibile dare immediata lettura della sentenza contestuale dopo la trattazione di ogni singola causa, invita le parti e i loro legali a comparire ad un'ora prefissata nel pomeriggio per assistere alla lettura della sentenza contestuale, lasciando traccia di tale incombente nel verbale d'udienza di ciascuna causa passata in decisione. Qualora nessuno compaia per assistere alla lettura della sentenza contestuale, i giudici manifestano la loro disponibilità a rendere edotti gli avvocati dell'esito della causa, il giorno successivo ed a richiesta, anche mediante lettura del testo informatico della sentenza o con le diverse modalità ritenute più opportune.

Art. 26 (Decreti ingiuntivi)

Gli avvocati avranno cura di chiedere, nei procedimenti di ingiunzione, la liquidazione degli onorari, dei diritti e delle spese in conformità all'apposita tabella approvata congiuntamente dal Consiglio dell'Ordine e dal Presidente del Tribunale. A loro volta, i giudici avranno cura di procedere alla relativa liquidazione tenendo conto della richiamata tabella.

Art. 27 (Norma di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto nel presente protocollo, si richiamano le disposizioni generali contenute nel protocollo generale sul processo civile stipulato in data 23 dicembre 2009 in quanto compatibili con la specialità del rito del lavoro.

Indice

Comunicazioni

Art. 1

Art. 2

Costituzione – fascicolo di parte – atti e documenti

Art. 3

Orario delle udienze

Art. 4

Regole in caso di assenza, sostituzione o impedimento

Art. 5 Segnalazioni di cortesia da parte degli avvocati

Art. 6 Segnalazioni di cortesia da parte del giudice in caso di suo impedimento a tenere udienza

Puntualità nella presenza in udienza

Art. 7)

Ammissione delle prove

Art. 8

Assunzione delle prove orali

Art. 9

C.T.U.

Art. 10

Art. 11

Art. 12

Art. 13

Art. 14

Provvedimenti costituenti titolo esecutivo per il pagamento di somme di denaro e liquidazione delle spese

Art. 15

Art. 16

Audizione degli informatori

Art. 17

Costituzione in giudizio nella fase cautelare

Art. 18

Cortesie tra difensori nella fase cautelare

Art. 19

Comunicazioni ai difensori nella fase cautelare

Art. 20

Udienze previdenziali

Art. 21

Pari opportunità

Art. 22

Trattazione del processo

Art. 23 Presenza personale delle parti alla prima udienza

Art. 24 Proposta conciliativa del giudice

Art. 25 Sentenze contestuali

Art. 26 Decreti ingiuntivi

Norma di rinvio

Art. 27

Bologna, 5 maggio 2011

Renzo Castellani

Luigi Monti

Esposito

